



# Regione Lombardia

---

ORDINANZA N. 522

Del 06/04/2020

---

Identificativo Atto n. 1757

PRESIDENZA

Oggetto

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL'ORDINANZA N. 521 DEL 4 APRILE 2020 RECANTE  
"ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA  
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19"

---

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

---

### IL PRESIDENTE

**VISTI** gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

**VISTO** l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32 che dispone «il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», nonché «nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale»;

**VISTO** l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

**RICHIAMATA** la propria ordinanza n. 521 del 4 aprile 2020, nonché i provvedimenti da essa recati in premessa, al fine di introdurre misure specifiche per il territorio regionale, nelle more dell'adozione di eventuali provvedimenti statali, in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge n. 19/2020 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);

**RITENUTO** necessario ulteriormente disciplinare alcuni elementi che possono consentire lo svolgimento di attività commerciali, pur salvaguardando comunque le esigenze di prevenzione sanitaria, a cominciare dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento sociale;



## Regione Lombardia

---

**RITENUTO** che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell'adozione di misure più restrittive di quelle statali e quindi rigorosamente funzionali alla tutela della salute, trovi il suo fondamento negli art. 32 e 117, terzo comma, Cost. oltreché negli artt. 32 della legge n. 833/1978 e 117 del decreto legislativo n. 112/1998;

### **ORDINA**

#### **Art. 1 (Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 521/2020)**

All'Ordinanza n. 521 del 4 aprile 2020 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

1. il commercio al dettaglio di fiori e piante di cui alla lettera a) del punto 1.2 dell'art. 1 è consentito negli ipermercati e supermercati;
2. sono esclusi dal divieto di cui alla lettera b) del punto 1.2 dell'art. 1 i distributori automatici presenti all'interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione, nel rispetto del distanziamento sociale; sono altresì esclusi dal predetto divieto i distributori automatici, ovunque collocati, dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;
3. è consentita la consegna a domicilio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell'allegato 1 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020; la consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro;
4. i mercati coperti di cui alla lettera h) del punto 1.2 dell'art. 1 possono aprire



## Regione Lombardia

---

a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue:

- a) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
  - b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento;
5. è consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche, secondo quanto previsto dall'allegato 1 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020;
6. le attività di cui al codice Ateco **81.3** (cura e manutenzione del paesaggio) sono consentite limitatamente alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree.

### **ART. 2 (Disposizioni finali)**

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dal 7 aprile 2020 e sono efficaci fino al 13 aprile 2020.
2. Resta in vigore, per quanto non diversamente disciplinato dalla presente Ordinanza, quanto previsto dall'Ordinanza n. 521 del 4 aprile 2020.
3. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati, quanto previsto dalle misure adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, così come prorogate fino al 13 aprile dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 aprile 2020, nonché quanto previsto dall'art. 1,



## Regione Lombardia

---

comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 aprile 2020.

4. Resta altresì salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati, quanto previsto dalle misure adottate con l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e con l'ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, così come prorogate fino al 13 aprile dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020.
5. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle ordinanze n. 514 del 21 marzo 2020, n. 515 del 22 marzo 2020 e n. 517 del 23 marzo 2020, applicate sino al 4 aprile 2020.
6. Il mancato rispetto delle misure adottate con la presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge n. 19/2020.
7. La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all'emergenza sanitaria Corona Virus – COVID19

IL PRESIDENTE  
ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge